

Concorso **RIPAM 2293** posti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO/MEF/ MINISTERO DELL'INTERNO
MIC/AVVOCATURA DELLO STATO

1250

(cod AMM)
operatore amministrativo/
assistente amministrativo/
assistente amministrativo
gestionale

MANUALE COMPLETO + QUIZ

per la prova **SCRITTA UNICA**

NLD
CONCORSI

Capitolo 5 | IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO:

1. Il procedimento amministrativo. - 2. Le fasi del procedimento amministrativo. - 2.1. La fase dell'iniziativa. - 2.2. La fase istruttoria. - 2.3. La fase decisoria. - 2.4. La fase integrativa dell'efficacia. - 3. I termini di conclusione del procedimento. - 3.1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento. - 3.2. Il silenzio della P.A. - 4. Il responsabile del procedimento. - 5. La partecipazione al procedimento amministrativo. - 6. La comunicazione di avvio del procedimento. - 6.1. Le ipotesi di esonero dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. - 6.2. Contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. - 7. Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti. - 8. Il preavviso di rigetto. - 9. L'ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo.

Il procedimento amministrativo è una **sequenza ordinata di atti, fatti e operazioni**, posti in essere da più uffici o organi, **collegati tra loro e finalizzati al conseguimento di un risultato: l'emanazione di un provvedimento amministrativo**.

La circostanza che l'attività della pubblica amministrazione si realizzi in forma procedimentale deriva dalla necessità di realizzare una ponderazione e un contemperamento di interessi prima dell'emanazione di un provvedimento, destinato ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica soggettiva dei destinatari. Il procedimento amministrativo garantisce, inoltre, la partecipazione di coloro nei cui confronti la decisione della pubblica amministrazione produrrà effetti. Tali soggetti, nel corso del procedimento, possono far valere i propri interessi, dei quali l'amministrazione dovrà tenere conto nell'adozione del provvedimento conclusivo.

Sino al 1990, a differenza di altri Paesi europei, l'Italia non si era dotata di una normativa generale sul procedimento amministrativo, che era disciplinato da una serie di norme di settore e da alcuni principi generali elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

La **legge 7 agosto 1990, n. 241**, ha, per la prima volta, dettato una disciplina generale sul procedimento amministrativo, improntata ai **principi di trasparenza e partecipazione**, che ha facilitato il controllo dell'attività amministrativa da parte degli interessati e il sindacato sulla stessa ad opera degli interessati e dell'autorità competente.

A tale legge sono stati apportati alcuni correttivi nel corso degli anni (in particolare con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e con la legge 18 giugno 2009, n. 69), tesi ad incentivare il nuovo modello di azione amministrativa: partecipata e trasparente.

2. Le fasi del procedimento amministrativo.

Il procedimento amministrativo, come disciplinato dalla legge n. 241/1990, è strutturato in **quattro fasi**:

- **fase di iniziativa**, nella quale il procedimento amministrativo ha inizio;
- **fase istruttoria**, in cui il responsabile del procedimento analizza i fatti e gli interessi rilevanti ai fini della decisione;
- **fase decisoria**, nella quale viene determinato il contenuto del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento;
- **fase di integrazione dell'efficacia**, che è una fase eventuale che si realizza quando è apposta una condizione all'efficacia del provvedimento.

► 2.1. La fase dell'iniziativa.

La prima fase è quella di **iniziativa**, ovvero la fase propulsiva, nella quale il procedimento amministrativo ha inizio.

La fase di iniziativa può essere attivata:

- **su iniziativa di parte**, ovvero quando un soggetto privato, interessato all'emanazione di un provvedimento amministrativo, attiva il procedimento attraverso la presentazione di un'**istanza** alla P.A.
- **d'ufficio**, quando l'iniziativa è avviata da un organo amministrativo: su impulso della stessa amministrazione decidente oppure di un'amministrazione terza che presenta una richiesta o una proposta (che, a differenza della mera richiesta, contiene anche una valutazione sul contenuto che dovrebbe avere il provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento).

L'iniziativa è **autonoma**, nei casi in cui l'organo che dà inizio al procedimento è lo stesso competente all'emanazione del provvedimento, ed **eteronoma** quando l'organo che dà inizio al procedimento è diverso da quello chiamato ad emanare il provvedimento conclusivo.

PER SAPERNE DI PIÙ

◆ CASI IN CUI DALL'ISTANZA DI UN PRIVATO NASCE UN OBBLIGO PER L'AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE

In merito al procedimento amministrativo avviato su iniziativa di parte, va specificato che non ogni istanza fa automaticamente nascere in capo all'amministrazione un obbligo di avviare un procedimento amministrativo ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo (c.d. "obbligo di provvedere").

Di regola, l'obbligo di provvedere nasce quando la legge espressamente disciplini il potere del privato di presentare un'istanza, riconoscendogli la titolarità di una situazione giuridica qualificata e differenziata.

► 2.2. La fase istruttoria.

La seconda fase è quella dell'**istruttoria**, durante la quale l'amministrazione procedente acquisisce gli elementi istruttori, ovvero acquisisce gli atti e prende conoscenza dei fatti e degli interessi (pubblici e privati) pertinenti o rilevanti, da esaminare ai fini dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Tra gli atti istruttori, acquisiti ai fini della decisione finale, meritano particolare attenzione i pareri.

La fase istruttoria deve consentire l'esame completo degli atti, fatti e interessi di cui tenere conto, ma deve concludersi in tempo per consentire all'amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo nel rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

► 2.3. La fase decisoria.

La terza fase è quella **decisoria**, nella quale si determina il contenuto, si forma e si emana il provvedimento finale, alla luce delle risultanze della fase istruttoria.

La fase decisoria può essere:

- **semplice**, nel caso in cui l'amministrazione decidente sia una (come, ad esempio, un decreto direttoriale o ministeriale);
- **pluristrutturata**, ovvero articolata da una pluralità di manifestazioni di volontà, adottate da diverse amministrazioni decidenti, e tra loro collegate.

Tra le decisioni pluristrutturate hanno particolare rilevanza: i concerti e le intese.

FUNZIONE E NOZIONE DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

